

UNORTHODOX: IN FAVORE DEL PROCESSO PENALE DA REMOTO

Luca Ponzoni



Il processo penale a distanza ha fatto un passo avanti con l'approvazione del "Decreto Cura Italia", convertito in legge venerdì 24 aprile dalla Camera dei deputati.

Nel testo definitivo si legge che "le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia", e che lo svolgimento dell'udienza "deve avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti".

Il tema non è di poco conto e nelle scorse settimane il dibattito, piano piano, è uscito dalla nicchia degli operatori del mondo della giustizia e ha avuto rilevanza finanche sulle pagine dei quotidiani, con prese di posizione in senso favorevole o, al contrario, di ferma chiusura, qualcuno ha parlato di sovversione dei principi fondamentali del processo penale.

Non del tutto convinto, ho tentato di approfondire, partendo dalla Costituzione.

Ho riguardato l'art. 24, sull'inviolabilità del diritto di difesa e poi l'art. 111 sul principio del contraddittorio e non ho trovato incompatibilità con il processo da remoto.

"Forse perché non così specifici" – si potrebbe obiettare – "sì e no" – si potrebbe ribattere – ma sarebbe molto lungo da spiegare.

E pure si potrebbe ribattere – ma questo sarebbe lunghissimo – che, nel contingente scenario di pandemia, è indispensabile un bilanciamento di valori costituzionali. Vengono in considerazione il diritto alla salute, art. 32, anche in senso solidaristico, (perché il punto non è appena preservare dal contagio gli operatori di giustizia); il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, art. 24, l'art. 112 che impone al Pubblico Ministero di esercitare l'azione penale e ancora lo stesso art. 111 che al comma 2 impone la ragionevole durata dei processi.

Mi è venuta in soccorso la stessa Corte costituzionale, che in un recentissimo provvedimento a firma del Presidente, richiamato il “pieno rispetto del contraddittorio”, ha previsto esplicitamente la possibilità di celebrare le udienze, oltre che le camere di consiglio, con collegamento da remoto, come si può leggere qui, dal sito istituzionale: https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/decreto_presidente_20_aprile_up_telematica_20200420162017.pdf

E sempre la Corte costituzionale, con un salto indietro nel tempo a più di 20 anni fa, mi ha tolto gli ultimi dubbi con la sentenza n. 342/99 (facilmente reperibile su internet), così straordinariamente attuale e pertinente da non meritare di essere rovinata dall’aggiunta di parole mie.

Lascio quindi spazio al nitore espositivo del grande e compianto Giuliano Vassalli.

“La premessa secondo cui solo la presenza fisica nel luogo del processo potrebbe assicurare l’effettività del diritto di difesa, non è [però] fondata. Ciò che occorre, sul piano costituzionale, è che sia garantita l’effettiva partecipazione personale e consapevole dell’imputato al dibattimento, e dunque che i mezzi tecnici, nel caso della partecipazione a distanza, siano del tutto idonei a realizzare quella partecipazione”.

Sottolinea la Corte, proseguendo, che “deve essere garantito un livello minimo di garanzie che devono cautelare il diritto dell’imputato di “partecipare”, e quindi difendersi, per tutto l’arco del dibattimento” e con riferimento alla disciplina allora al suo esame, inerente l’esame dibattimentale a distanza dei collaboratori di giustizia, riconosce come sia fondamentale “la previsione secondo la quale il collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza ed il luogo di custodia deve essere realizzato con modalità tali da rendere “effettiva”, e dunque concreta e non soltanto “virtuale”, la possibilità di percepire e comunicare, e ancora che “al difensore (sia) sempre consentito, eventualmente anche tramite un sostituto, di essere presente nel luogo dove si trova l’imputato, così come al difensore ed all’imputato sono parimenti posti a disposizione strumenti tecnici “idonei”, che assicurino la reciproca possibilità di consultarsi riservatamente”.

Per poi concludere che non è possibile “in tale prospettiva evocare il superamento della tradizione – per di più nella specie dovuto alle innovazioni introdotte dalla evoluzione tecnologica – quale elemento in sé idoneo a perturbare equilibri e dinamiche processuali che, al contrario, rimangono nella sostanza inalterati”.

Un piccolo nota bene. La Corte costituzionale si occupa come noto delle questioni che le vengono sottoposte dal Giudice “remittente”, quello che solleva il problema e che ne specifica i termini.

Ecco, il remittente di allora non aveva indicato alla Corte l'art. 111 come (ulteriore) norma di riferimento del parametro di conformità costituzionale; questo per la semplice ragione che la riforma del giusto processo (Legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2) segue di sei mesi la pronuncia menzionata, ugualmente però si è fatta carico di rispondere alle relative censure astrattamente possibili.

I Giudici remittenti, infatti, menzionavano l'art. 6, lett. c) e d) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il cui contenuto, per quanto rileva, è sovrapponibile a quello dell'attuale nostro art. 111: diritto a difendersi provando e di esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico.

In effetti, come l'intuito mi suggeriva fin dall'inizio, non c'è nell'art. 111 (e come appena visto nella Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo) nessuna norma o principio che ostacoli alla previsione di un processo celebrato, in tutto e a maggior ragione in parte, a distanza. Semplicemente non ce n'è traccia.

Davvero sui principi costituzionali mi pare non ci sia altro da aggiungere.

Ma – si può ancora obiettare – questi non esauriscono i principi del processo penale e allora proseguo il ragionamento.

Troviamo indicati nell'art. 2 della L. n. 81/1987 di delega al governo i principi per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, comunemente sono classificati così: oralità, immediatezza, concentrazione, contraddittorio e pubblicità.

Poche parole su ciascuno, riprese quasi letteralmente da un manuale autorevole tra i tanti, non avendo reperito (o percepito) tra i vari autori particolari differenze.

Oralità: generalmente definito come uno dei caratteri del sistema accusatorio, implica l'uso della viva voce nell'assunzione della dichiarazione dei testimoni e delle parti.

Immediatezza: implica un rapporto privo di intermediazione tra l'acquisizione delle prove e la decisione dibattimentale, ed è finalizzato ad ottenere una decisione che, adottata entro un breve intervallo di tempo dall'assunzione degli elementi probatori, risulta basata su nitido e preciso ricordo dei fatti appresi dal giudice nel corso dell'Istruzione dibattimentale

Concentrazione: si fonda sulla necessità di evitare che vi siano intervalli di tempo tra l'assunzione delle prove in udienza, la discussione finale e la deliberazione della sentenza, per garantire che la decisione rappresenti il risultato fedele delle elaborazioni processuali e non sia alterata da elementi esterni.

Pubblicità: il principio attiene alla possibilità per la collettività di esercitare un controllo sull'amministrazione della giustizia, funzionale ad evitare abusi.

Contraddittorio: se ne è già accennato a commento dell'art. 111, qui confronto dialettico e tendenzialmente paritario di fronte ad un giudice terzo ed imparziale.

Mi pare si capisca che i primi tre principi dell'elenco, oralità, immediatezza e concentrazione, non subiscano limitazioni dal processo a distanza.

Immediatezza e concentrazione, peraltro, sono rimasti nei principi della legge delega o perlomeno non si sono fatti vedere spesso nelle aule fisiche.

L'oralità, mediata da uno schermo pur che sia, resta sempre oralità.

Un commento breve agli ultimi due.

Per quanto riguarda la pubblicità sono due gli argomenti che vengono in rilievo immediato. Il primo è che non si tratta di un principio assoluto e cogente, essendo destinato, sia per voce dello stesso Codice di Procedura Penale, sia per fonte pattizia, a cedere di fronte a superiori interessi (la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo cita la morale, l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, l'interesse dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia).

Il secondo, assorbente, è che in realtà proprio rispetto alle preoccupazioni circa un eventuale limitato controllo da parte della pubblica opinione sull'amministrazione della giustizia, gli strumenti tecnologici offrono potenzialità poderose, incommensurabili rispetto ai limiti fisici dell'aula di udienza. Si pensi solo alla diretta streaming, aperta a tutti e a costo sostanzialmente irrilevante, del processo celebrato in un'aula di udienza virtuale.

Per quanto riguarda il contraddittorio – e mi avvio a conclusione – ne è perno, nell'aula virtuale come in quella fisica, il giudice terzo ed imparziale.

A lui spetta, infatti, il gravoso e nobile compito di assicurare che il processo sia celebrato con il rispetto di tutte le garanzie che la legge impone, quelle previste dal Codice di Procedura Penale e quelle specifiche dell'aula virtuale, le prime compatibili con le seconde.

Noi avvocati abbiamo strumenti adeguati per vigilare e reagire di fronte ad eventuali abusi. Su Zoom, Teams, in carcere, in aula o in prigione, nell'interesse di tutti, svolgendo la nostra missione a servizio del cliente e, per questo, di tutta la società.